



Allegato =D= al rep. n.15219/9068

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"FONDAZIONE HOSPICE AREA NORD SAN MARTINO ETS"**

Art. 1

Costituzione - Sede

E' costituita una Fondazione di Partecipazione denominata **"Fondazione Hospice Area Nord San Martino ETS"**.

La sede legale della Fondazione è inizialmente stabilita in San Possidonio (MO), e potrà essere trasferita, all'interno del territorio comunale, con delibera del Consiglio di Gestione.

La durata della Fondazione è illimitata.

La Fondazione garantisce l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS", dal momento in cui la stessa sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Alla Fondazione, in quanto Ente del Terzo settore, si applicano le norme di cui al "Codice del Terzo Settore" (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e loro successive modificazioni).

Art. 2

Scopi

La Fondazione esercita attività di interesse generale per l'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione opera nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale esercitate dagli Enti del Terzo Settore:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14/02/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La Fondazione opera in particolare nell'ambito delle attività volte a sostenere e promuovere la migliore attività assistenziale, morale, spirituale e materiale, a favore di pazienti in fase avanzata di malattia la cui patologia non risponde più a trattamenti volti alla guarigione o al controllo della sua evoluzione e che necessitino di cure palliative in regime residenziale.

La Fondazione si ispira alle linee guida nazionali e regionali sulle cure palliative, ai contenuti espressi dall'OMS e alle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa ed in

Registrato a **Modena**
il 22 aprile 2024
N. 10187
Serie 1T

particolare: l'approccio al malato quale persona nella sua globalità, associando al controllo del dolore e dei sintomi della malattia, la cura e il sollievo dalle problematiche di tipo psicologico, sociale, emozionale, spirituale del paziente e dei suoi familiari, attraverso una visione olistica che consideri la malattia in fase terminale non un mero evento biologico, ma un'esperienza della vita colma di tutti gli aspetti del vissuto umano.

La Fondazione, più in particolare, ha lo scopo di:

1. impegnare ogni risorsa, umana, professionale, finanziaria e progettuale, per l'accoglienza ed il ricovero per malati, verso il termine della vita, con la pratica delle cure palliative, nel profondo rispetto della loro volontà, dei loro bisogni, espressi e non, e di quelli del loro nucleo familiare;
2. custodire i principi ispiratori delle cure palliative e la filosofia assistenziale collaborando con l'istituzione sanitaria provinciale e regionale;
3. realizzare strutture sanitarie residenziali ("Hospice") nella provincia di Modena, che svolgano attività di cure palliative e ricovero temporaneo per pazienti oncologici o affetti da malattia progressiva ed in fase avanzata, per la cui gestione ci si atterrà al sistema normativo regionale di accreditamento dei servizi sanitari.

Nello specifico, per il conseguimento del proprio scopo e delle proprie finalità prioritarie, la Fondazione, attraverso l'edificazione in apposita area di una struttura edilizia, idonea a soddisfare le condizioni e i principi delle cure palliative in regime residenziale, provvede alla costruzione di un Hospice, coerentemente con le norme del sistema regionale di accreditamento dei servizi sanitari, con la finalità di:

- consentire l'assistenza ai malati nell'ultima fase della vita, nel rispetto delle linee guida e dei principi ampiamente esposti, integrando il servizio di cure palliative domiciliari;
- permettere ai malati di superare situazioni difficilmente gestibili al domicilio, quando la casa non è idonea o quando il malato è solo;
- sollevare, anche per un periodo temporaneo le famiglie dal carico assistenziale quando siano particolarmente provate, facilitando tuttavia la continuità delle relazioni affettive, anche attraverso la permanenza del familiare nella struttura e l'eventuale counselling per il lutto;
- offrire un sistema di supporto multidisciplinare che consenta al malato di vivere, quanto più possibile attivamente fino alla morte e di migliorare la sua qualità di vita, effettuando, se necessario, le indagini idonee ad un miglior trattamento delle complicità cliniche che causano sofferenza.

Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione si avvarrà del patrimonio destinato di cui al successivo art. 5, e tale scopo è immutabile.

Art. 3

Attività Strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo proattivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.

Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento e delle sue organizzazioni in tutti i momenti decisionali ed attuativi secondo criteri di pari opportunità e pubblicità applicando continuamente i principi di solidarietà sia orizzontale che verticale.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo:

- 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili e di terreni, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 3) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni e società pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi della Fondazione medesima di cui all'Art. 2; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- 4) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;
- 5) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- 6) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte

delle attività;

7) istituire premi, concorsi e borse di studio;

8) realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenze e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;

9) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statuari.

Art. 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della legislazione speciale in materia.

Art. 5

Patrimonio

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni e dalle somme ricevute in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della stessa.

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come indicate nell'art. 2 "Scopi".

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti stabiliti la prima volta in sede di costituzione della fondazione in maniera differenziata tra i fondatori promotori ed i partecipanti fondatori tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di startup e dalla gestione trimestrale ordinaria a regime della fondazione nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione

Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempre che in sede di erogazione non siano espressamente destinati al fondo di gestione.

Art. 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Promotori Fondatori, dai Partecipanti Fondatori, dai Partecipanti Sostenitori;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 7

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre l'Assemblea dei Fondatori approva il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno obbligatoriamente essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o destinati ad incrementi del patrimonio.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore dei potenziali

beneficiari individuati dal presente statuto.

Art. 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- PROMOTORI FONDATORI;
- PARTECIPANTI FONDATORI;
- PARTECIPANTI SOSTENITORI.

La qualifica di membro della Fondazione non è cedibile o trasmissibile in alcun modo o a qualsiasi titolo e si perde con il decesso per le persone fisiche o l'estinzione per gli enti o persone giuridiche.

I Membri della Fondazione sono iscritti in un libro tenuto e curato dal Consiglio di Gestione.

Art. 9

Promotori Fondatori

Sono Promotori Fondatori le persone fisiche o giuridiche che intervengono nella costituzione della Fondazione di partecipazione, quali primi soggetti partner operativi privati e pubblici.

Art. 10

Partecipanti Fondatori

Potrà essere riconosciuta la qualificazione di Partecipante Fondatore, con adesione successiva, alle persone fisiche e le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e agli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione e/o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un apporto di euro 500.000 (cinquecentomila/00), da conferire mediante un contributo in denaro, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il valore minimo di contribuzione, le modalità ed i tempi di sottoscrizione e di versamento sono stabilite dal Regolamento della Fondazione coerentemente con quanto previsto per i soci promotori fondatori di cui al precedente articolo.

La richiesta di adesione deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del Regolamento della Fondazione.

I Partecipanti Fondatori, sono ammessi con delibera inappellabile dell'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Gestione, e devono possedere i requisiti minimi stabiliti nel Regolamento della Fondazione.

I suddetti Partecipanti Fondatori, se con caratteristiche operative, devono aver dato garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard opportunamente definiti nel Regolamento della Fondazione.

Art. 11

Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate,

pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo economico continuativo e/o contributi una tantum in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nominati tali con delibera dell'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Gestione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata, secondo quanto previsto dal Regolamento della Fondazione, che prevede il valore del contributo minimo e le modalità di conferimento.

I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del Regolamento.

Possono essere previste categorie di donatori diverse dai sostenitori previste dal Regolamento della Fondazione.

Art. 12

Esclusione e Recesso

L'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Gestione, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 16, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di partecipanti fondatori a matrice operativa (affidatari dei servizi), l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- al verificarsi di gravi e persistenti carenze quali-quantitative nell'effettuazione dei Servizi, interventi ed attività affidate;
- al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e di governance affidate al partecipante fondatore;
- al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I partecipanti sostenitori ed i partecipanti fondatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Gestione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia comunicata a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

I promotori fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.

La perdita della qualificazione di partecipante fondatore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Ai receduti o esclusi, è espressamente preclusa la restituzione del conferimento.

Art. 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Assemblea dei Partecipanti sostenitori
- Assemblea dei Fondatori
- Il Consiglio di Gestione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Direttore Generale;
- L'Organo di controllo.

Tutte le Cariche sono gratuite ad eccezione del Direttore Generale e dell'Organo di Controllo, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 14

Assemblea dei Partecipanti sostenitori

L'assemblea dei partecipanti sostenitori è un organo con funzioni consultive e propositive composto da un rappresentante per ciascun partecipante sostenitore.

Essa si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno per formulare proposte al Consiglio di Gestione o deliberare pareri su specifiche richieste da parte del Consiglio di Gestione.

Essa è costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea dei partecipanti sostenitori:

- è informata sull'attività della Fondazione;
- riceve copia del bilancio approvato della Fondazione;
- può formulare proposte da sottoporre all'assemblea dei fondatori e aderenti.

Art. 15

Assemblea dei fondatori

L'Assemblea dei fondatori è composta da un rappresentante nominato da ciascun fondatore, promotore o partecipante.

Ciascun fondatore ha un voto e può farsi rappresentare per delega da un altro fondatore.

In particolare, l'Assemblea dei fondatori provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;
- individuare su proposta del Consiglio di gestione o del Direttore Generale, se nominato, gli ambiti di intervento e le attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione il Regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, contenente i criteri per assumere la qualifica di partecipante fondatore, partecipante sostenitore;
- nominare o escludere su proposta del Consiglio di Gestione i partecipanti fondatori ed i partecipanti sostenitori;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Gestione;
- nominare il Presidente della Fondazione tra i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare l'Organo di Controllo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni dell'Assemblea dei fondatori è redatto apposito verbale firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

Art. 16

Quorum

L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Promotori Fondatori e Partecipanti Fondatori e delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

Per le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca del Presidente, del Consiglio di Gestione o dei singoli membri,

l'approvazione dei Bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutaria e lo scioglimento della fondazione, l'ammissione di nuovi Partecipanti Fondatori, l'Assemblea delibera validamente con la presenza dei 2/3 dei promotori fondatori e partecipanti fondatori, e con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 17

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori ed è composto da un numero di membri persone fisiche variabile da tre a nove e resta in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina.

Ciascun Fondatore avanzerà all'Assemblea la proposta di una terna di nomi quali candidati ad essere membri del Consiglio e almeno uno dovrà essere ricompreso nella composizione finale del Consiglio all'atto della nomina da parte dell'Assemblea.

La terna dovrà essere presentata almeno 7 giorni prima dell'assemblea deputata al rinnovo del Consiglio di Gestione: la mancata presentazione della terna non impedirà la nomina del Consiglio, facendo perdere al Fondatore il diritto al proprio rappresentante.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Gestione in cui sono nominati e sono riconfermabili per un massimo di un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte del soggetto che gli ha nominati prima della scadenza del mandato.

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

Per quanto riguarda le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei membri si richiama la normativa vigente in materia applicabile.

In caso di dimissione, revoca o morte di un membro del Consiglio di Gestione, l'Assemblea dei Fondatori procede prontamente alla sostituzione e il Consigliere resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Gestione in cui è nominato.

Se il Consigliere da sostituire fa parte di quelli nominati nella terna proposta da ciascun Fondatore, dovrà essere nominato con lo stesso criterio e procedure.

Al Consiglio di Gestione è affidata la gestione della fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Gestione, in particolare, provvede a:

- predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- individuare, su proposta del Direttore Generale, se nominato, gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre

all'Assemblea dei Fondatori per l'approvazione;

- approvare su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;

- proporre all'Assemblea dei Fondatori la nomina dei Partecipanti Fondatori, e dei Partecipanti Sostenitori;

- proporre all'Assemblea dei Fondatori il Regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;

- di predisporre le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori per l'approvazione.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri o al Direttore Generale, se nominato.

Il Consiglio di Gestione può nominare un vicepresidente tra i suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei membri.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica che delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale firmato dal Presidente o dal Vicepresidente o dall'eventuale Consigliere incaricato di presiedere la riunione e trascritto sul Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Gestione.

Nel caso che la Fondazione si trovi priva di membri Fondatori, il Consiglio di Gestione delibera lo scioglimento della Fondazione o la modifica dello Statuto che ne consenta la continuazione, facendo riferimento allo spirito e agli ideali che ne hanno caratterizzato la costituzione.

Art. 18

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Gestione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Gestione.

Il Presidente resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione in cui è nominato e può essere confermato per un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato.

In caso di dimissione, revoca o morte di del Presidente, l'Assemblea dei Fondatori procede prontamente alla sostituzione e il Presidente resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Gestione in cui è nominato.

Dopo un mandato di interruzione il Presidente può candidarsi per la stessa carica.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea dei

Fondatori.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente ove nominato.

In caso di mancata nomina del Direttore Generale, il Presidente può svolgere anche le sue funzioni così come previste nell'art.19.

Art. 19

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato, ove ricorrano specifiche necessità operative, dal Consiglio di Gestione, fra una rosa di esperti.

Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato, ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale relativamente ai poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Gestione ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dall'Assemblea dei Fondatori della medesima.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea dei Fondatori.

Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Per quanto riguarda le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei membri si richiama la normativa vigente in materia applicabile.

In caso di mancata nomina del Direttore generale, il Consiglio di gestione può nominare un segretario generale che svolga funzioni di coordinamento e di presidio sulle attività della Fondazione le cui deleghe e funzioni sono da definirsi nell'atto di nomina.

Art. 20

Organo di controllo

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre membri, e qualora ricorrano i presupposti di legge che impongano la nomina del revisore legale dei conti, esso ha anche l'incarico della revisione legale dei conti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Se l'organo di controllo ha anche la revisione legale dei conti, il soggetto o i soggetti nominati devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'organo di controllo è organo della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove ricorrano i presupposti di legge per la sua redazione, sia redatto in conformità alle linee guida previste dalla normativa.

L'organo di controllo vigila altresì sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio Preventivo e di Rendiconto Economico e Finanziario redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

L'organo di controllo resta in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 21

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori che ne nomina il Liquidatore, ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'organismo di controllo preposto secondo la normativa vigente, salvo ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri Enti Territoriali detti beni verranno devoluti con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori ai Comuni e/o Enti Territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 22

Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni), le disposizioni del Codice Civile e le norme tempo per tempo vigenti.

F.to DANIELE MONARI

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo.

22 aprile 2024

Carlo Camocardi.

Firma digitale.